



## Tribunale Ordinario di Gorizia

### Sezione Unica CIVILE

#### Il Giudice

Lette le note scritte;

rilevato che, in tema di rapporto fra anatocismo e usura ai fini del calcolo per la verifica del tasso soglia, la Corte di Cassazione ha di recente chiarito che, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso. A maggior ragione il principio vale allorché l’anatocismo sia stato applicato addirittura illegittimamente (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8383 del 2024, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto corretto procedere al calcolo del TEG previa epurazione degli interessi anatocistici, richiamando altresì la sentenza n. 33964/2022, che in motivazione chiarisce che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi ai sensi della legge 108/1996, non prevedono affatto l’esclusione degli effetti dell’anatocismo nella rilevazione dei tassi in concreto applicati);

rilevato poi che l’ausiliario ha provveduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente al termine di ogni trimestre, da ultimo al 31 marzo 2023,



nonostante fossero stati depositate dall'attrice gli estratti conto sino al 31 dicembre 2023 (doc. 61 e 62);

ritenuta, inoltre, l'opportunità che il CTU fornisca chiarimenti in ordine alle osservazioni contenute nelle note scritte depositate da entrambe le parti in data 9.6.2025, con riferimento alle rimesse solutorie;

ritenuta, dunque, la necessità di chiedere i seguenti chiarimenti al CTU:

- in ordine all'applicazione dell'interesse usurario (par. 3 della relazione peritale), risponda al quesito formulato nell'ordinanza del 23.10.2024, tenendo conto dei principi espressi dalla cassazione nell'ordinanza n. 8383 del 2024 e nella sentenza n. 33964/2022, secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – anche ove sia stata legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”;
- provveda, ove possibile, ad accertare il saldo del conto corrente sino al 7 agosto 2023 (sulla base degli estratti conto di cui ai doc. 61 e 62 di parte attrice);
- provveda il CTU a rendere i chiarimenti alle osservazioni relative alle rimesse solutorie formulate da entrambe le parti nelle note scritte depositate il 9.6.2025;
- All'esito dei conteggi richiesti, ridetermini il saldo finale del conto, alla data di notifica dell'atto di citazione (7.8.2023) e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca, tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditorî al tasso convenzionale.

dispone che il CTU renda i chiarimenti per iscritto e fissa all'uopo i seguenti termini:

termine fino al 30.12.2025 per trasmettere ai consulenti di parte la relazione;



- termine fino al 10.01.2026 alle parti per trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione,

- termine fino al 20.01.2026 per il deposito dell'elaborato peritale, contenente le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse.

Dispone la sostituzione dell'udienza per l'esame dei chiarimenti con il deposito di note scritte e fissa il termine per il deposito delle note sino al 29.1.2026 ore 9:00.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Gorizia, 24/09/2025.

Il Giudice  
(dott. Laura Di Lauro)

